



117471/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Corte dei  
conti,  
giudizio  
responsabilità,  
sequestro  
conservativo,  
modalità  
esecuzione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -

Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -

R.G.N. 28987/2006

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione -

Cron. 17471

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -

Rep. 5319

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

Ud. 07/07/2009

Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -

PU

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Rel. Consigliere -

Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 28987-2006 proposto da:

MICELI PASQUALE (MCLPQL34A01C356T), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. RENI 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO VALERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRABILE EMPEDOCLE, per procura in calce al ricorso;

2009

862

- ricorrente -

contro

AUSL/1 AGRIGENTO (01938330840), in persona del  
Direttore Generale pro-tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE  
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato  
IACONO MANNO GIOVANNI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 721/2006 del TRIBUNALE di  
AGRIGENTO, depositata il 04/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/07/2009 dal Consigliere Dott. ETTORE  
BUCCIANTE;

udito l'Avvocato Giovanni IACONO MANNO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento  
del ricorso (giurisdizione della Corte dei conti).

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 7 aprile 2004 il Presidente della sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti, su richiesta del Procuratore regionale, autorizzò il sequestro conservativo dei beni e dei crediti di Pasquale Miceli, nei cui confronti era stata esercitata azione di risarcimento del danno erariale cagionato all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento. I debitori del convenuto resero le proprie dichiarazioni, circa le somme dovute e i termini per il pagamento, al Tribunale di Agrigento, davanti al quale erano stati a tale scopo citati.

Convertitosi il sequestro in pignoramento, in seguito alla sentenza di condanna pronunciata il 2 dicembre 2004 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti nei confronti di Pasquale Miceli, quest'ultimo propose al Tribunale di Agrigento opposizione all'esecuzione, deducendo tra l'altro - per quanto rileva in questa sede - che le dichiarazioni dei propri debitori avrebbero dovuto essere ricevute dal giudice contabile, sicché erano affette da nullità, comportante l'invalidità anche di tutti

gli atti del susseguente processo esecutivo. Costituitasi in giudizio, l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento contestò la fondatezza degli assunti dell'attore.

L'opposizione è stata respinta con sentenza del 4 settembre 2006, avverso la quale Pasquale Miceli ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. L'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento si è costituita con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso Pasquale Miceli deduce che la sentenza impugnata è affetta da «violazione ex art. 111, comma 7 Cost., violazione di legge in applicazione degli artt. 5 DL 15.11.1993, conv. in legge 14.01.1994, n. 19 e dell'art. 48 reg. proc. Corte dei conti e 156 disp. att. c.p.c.», per avere il Tribunale di Agrigento erroneamente ritenuto valide le dichiarazioni di terzo rese dai debitori davanti al giudice ordinario: dichiarazioni che invece avrebbero dovuto essere ricevute dal giudice contabile, che aveva autorizzato il sequestro conservativo poi convertitosi in pignoramento.

La censura non è fondata.

L'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel prevedere che il Presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, su richiesta del Procuratore regionale, possa autorizzare il sequestro conservativo dei beni e dei crediti di chi sia convenuto in un giudizio di responsabilità, nulla dispone in ordine alle modalità di attuazione della misura cautelare. Occorre pertanto fare riferimento alle norme della procedura civile, che per il disposto dell'art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si applicano nei procedimenti contenziosi di competenza del giudice contabile, salvo i casi di incompatibilità o deroga.

L'art. 678 c.p.c. rinvia, per l'esecuzione del sequestro conservativo sui crediti, alle norme stabilite per il pignoramento presso terzi. Alla luce di queste, si deve senz'altro escludere che la dichiarazione del *debitor debitoris* debba essere resa davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte di conti, ove sia stato il suo Presidente ad autorizzare il sequestro. La

necessità della coincidenza, implicitamente affermata dal ricorrente, tra l'ufficio giudiziario che ha adottato il provvedimento cautelare e quello destinato a ricevere la dichiarazione in questione è smentita in primo luogo dall'art. 543 c.p.c., il quale dispone che il terzo deve essere citato, per specificare le somme di cui è debitore e il termine per il loro pagamento, davanti al tribunale del luogo di sua residenza, che può ben essere diverso da quello cui appartiene il magistrato che ha autorizzato il sequestro. D'altra parte, l'art. 548 c.p.c. configura l'udienza di audizione del terzo, per il caso di sua mancata comparizione, di rifiuto di fare la dichiarazione o di contestazione intorno a questa, come il momento iniziale di un giudizio al quale su istanza di parte viene dato immediatamente corso, per l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito, davanti allo stesso giudice che avrebbe dovuto ricevere o che ha ricevuto la dichiarazione, rispettivamente mancata o contestata: giudice che non può quindi essere la Corte dei conti, alla cui giurisdizione è del tutto estranea la cognizione di controversie di tal genere.

Non si può dunque aderire al precedente invocato dal ricorrente (Corte conti sez. riun. 16 gennaio 1996 n. 24), secondo cui «nel giudizio di sequestro conservativo innanzi alla Corte dei conti, il giudice competente a ricevere la dichiarazione del terzo *debitor debitoris* di cui agli artt. 547 e 678 cod. proc. civ. è il giudice contabile e non il pretore».

Deve essere invece enunciato il principio opposto: «Per l'esecuzione del sequestro conservativo di crediti, autorizzato dal Presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, il terzo deve essere citato a comparire davanti al tribunale ordinario, per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.».

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a 4.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

#### DISPOSITIVO

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 euro,

oltre a 4.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

Roma, 7 luglio 2009

Il Presidente

*Vincenzo Lombardi*

Il Consigliere estensore

*Stefano Baccin*

IL CANCELLIERE

*Giovanni Giambattista*

Depositata in Cancelleria



oggi, 28 LUG. 2009

IL CANCELLIERE

*Giovanni Giambattista*